



Comitato delle Regioni

COTER-V-018

11a riunione della commissione

5 marzo 2012

**PROGETTO DI PARERE
della commissione Politica di coesione territoriale**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL FESR

Relatore: **Michael SCHNEIDER (DE/PPE)**

sottosegretario alla presidenza e rappresentante del Land Sassonia-Anhalt
presso il governo federale tedesco

Il presente documento sarà discusso nella riunione della **commissione Politica di coesione territoriale** che si terrà **lunedì 5 marzo 2012 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 a Lisbona (Portogallo)**. Per consentire la traduzione degli emendamenti nei termini richiesti, si prega di trasmetterli tramite l'apposito sistema online (accessibile dal Portale dei membri: www.cor.europa.eu/members) **entro la mezzanotte di martedì 14 febbraio 2012 (ora di Bruxelles)**. Una guida all'uso di questo nuovo strumento è disponibile all'indirizzo <http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx>.

DOCUMENTO TRASMESSO PER TRADUZIONE IL 25 GENNAIO 2012

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
COM(2011) 614 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1. accoglie con favore la proposta della Commissione, che costituisce una buona base per proseguire i negoziati sulla futura configurazione del sostegno a titolo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) in Europa;
2. rileva ancora elementi che necessitano di modifica, in particolare per rispondere alle richieste degli enti locali e regionali dell'Unione europea;
3. rimanda in proposito al parere del Comitato delle regioni sul regolamento quadro¹, nonché alle prese di posizione precedenti sul futuro della politica di coesione dopo il 2013².

Disposizioni generali (articoli da 1 a 5)

4. richiama l'attenzione sulla **descrizione dei compiti del FESR** di cui all'**articolo 2**, secondo cui il Fondo contribuisce a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali, e afferma che la configurazione del sostegno del FESR dovrà orientarsi anche in futuro al raggiungimento di tali obiettivi. Va peraltro sottolineato che fra i compiti del FESR, in virtù dell'articolo 174 in combinato disposto con l'articolo 176 del TFUE, c'è anche quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, ossia le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi demografici e naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera;
5. è dell'avviso che, in linea di massima, l'**ambito del sostegno del FESR** di cui all'**articolo 3** sia adeguato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, a compensare gli squilibri regionali e nel contempo a perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, ma fa osservare che anche nelle regioni più sviluppate, a causa di disparità interne, può essere necessario investire in infrastrutture capaci di mettere a disposizione servizi fondamentali per i cittadini in settori come l'ambiente, i trasporti e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
6. chiede pertanto che, fatto salvo il meccanismo per collegare l'Europa, il principio dell'esclusione delle infrastrutture dal sostegno sia reso più concreto e flessibile, di concerto con gli Stati membri e le regioni;

¹ CdR 4/2012.

² CdR 210/2009 fin (EN).

7. dubita che il sostegno agli investimenti produttivi attraverso aiuti diretti all'investimento solo per le PMI sia sufficiente a realizzare gli obiettivi dell'iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" e chiede pertanto che anche in futuro sia possibile fornire aiuti agli investimenti per le grandi imprese. Queste ultime svolgono un importante ruolo in termini di politica strutturale, ad esempio come partner nello sviluppo di *cluster* industriali, per non parlare della loro funzione di committenti nei confronti delle piccole e medie imprese;
8. ritiene necessario un chiarimento di fondo quanto al rapporto fra l'ambito del sostegno di cui all'articolo 3 e le priorità d'investimento elencate all'articolo 5, e chiede una precisazione in proposito;
9. giudica criticamente il fatto che la proposta di regolamento limiti l'ambito d'intervento del FESR al solo sostegno degli organismi pubblici di ricerca e innovazione. Il Comitato delle regioni è dell'avviso che, data la scarsità delle risorse finanziarie pubbliche, nel futuro occorrerà riconoscere una maggiore importanza alle iniziative economiche dei privati, ed esorta quindi a rimuovere il limite dell'ambito d'intervento ai soli organismi pubblici, affinché possano essere sostenuti anche gli istituti di ricerca finanziati dal settore privato;
10. ritiene che la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra regioni, città e soggetti sociali, economici e ambientali di volta in volta interessati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto iv), richieda altresì un coinvolgimento degli attori del mondo scientifico e della ricerca, e considera che sia necessario specificare questo aspetto;
11. sostiene in via di principio la concentrazione delle risorse su obiettivi tematici chiari, ma è anche vero che i programmi operativi regionali sono il livello adeguato a cui realizzare tale concentrazione; pertanto, va respinta la fissazione a livello centrale delle quote di partecipazione e delle percentuali di risorse per singoli fondi o priorità d'investimento. La **concentrazione tematica** di cui all'**articolo 4** deve, nel rispetto del principio di sussidiarietà, essere riservata al processo di partenariato fra Stati membri, regioni e Commissione europea, e non può essere dettata unilateralmente dal livello europeo. Gli Stati membri e le regioni devono avere la possibilità di formulare liberamente le proprie strategie di sviluppo regionale nell'ambito del processo di programmazione, nonché di fissare e motivare le proprie priorità individuali sia in rapporto agli obiettivi di Europa 2020 sia in relazione alle proprie esigenze specifiche di politica regionale;
12. nutre pertanto seri dubbi sull'opportunità di una concentrazione restrittiva delle risorse del FESR sugli obiettivi tematici "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", "Accrescere la competitività delle PMI" e "Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori", e questa considerazione vale sia per le regioni più sviluppate che per quelle in transizione;

13. fa osservare che un'eccessiva concentrazione soltanto su questi tre obiettivi limita le possibilità del FESR di sostenere adeguatamente una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e ne limita la capacità di ridurre le differenze economiche, sociali e territoriali nell'UE. Per realizzare programmi complessi a sostegno di uno sviluppo economico regionale sostenibile e integrato è indispensabile una maggiore flessibilità a livello locale, al fine di rafforzare la competitività delle regioni;
14. rifiuta per l'ennesima volta la fissazione di quote rigide per le spese a favore di singoli obiettivi tematici o di loro raggruppamenti: le considerevoli disparità di potenziale e necessità che si riscontrano fra le regioni, e anche all'interno delle singole categorie di regioni, si oppongono a una ponderazione indifferenziata degli obiettivi tematici. Il valore aggiunto della politica di coesione che risiede nella concezione su misura delle strategie regionali, risulta compromesso da una fissazione centralizzata delle quote di spesa;
15. constata che le **priorità d'investimento** di cui all'**articolo 5**, che il FESR deve sostenere nel quadro dei singoli obiettivi tematici, riguardano settori importanti delle possibilità di sostegno del Fondo. Non si capisce però perché certi investimenti, ad esempio quelli per il trasferimento dei flussi di traffico, che con ogni evidenza servono a sostenere la strategia Europa 2020, non vengano indicati dalla Commissione europea fra quelli prioritari;
16. vede in questo settore anzitutto la necessità di agire per quanto riguarda le priorità d'investimento all'insegna dell'obiettivo tematico "Accrescere la competitività delle PMI". Data l'importanza di quest'obiettivo per la crescita e l'occupazione in Europa, e tenuto conto dello spettro molto ampio di possibilità di sostegno promettenti, è necessario introdurre proprio in questo punto una considerevole estensione delle priorità d'investimento. Secondo il Comitato delle regioni occorre dare un rilievo particolare al sostegno agli investimenti produttivi che, in connessione con la creazione, l'ampliamento e la diversificazione delle imprese o con una modifica radicale delle procedure per la realizzazione di prodotti e servizi, contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili. Tali investimenti nelle imprese sono la premessa per far riuscire il mutamento strutturale necessario all'Europa e per raggiungere gli obiettivi di crescita e occupazione. Limitare il sostegno del FESR per le imprese agli investimenti connessi con la fondazione di nuove imprese, come pare essere l'intento della Commissione, non sarebbe in linea con le esigenze di sviluppo delle regioni e dell'Europa;
17. chiede inoltre che il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture logistico-produttive (come le aree industriali), nel potenziamento delle infrastrutture turistiche, nel consolidamento delle infrastrutture della formazione e del perfezionamento professionale e nelle incubatrici d'impresa di tutte le regioni facciano parte delle priorità d'investimento del FESR cui si può rivolgere un'attenzione particolare nel quadro della concentrazione tematica da realizzare durante la formulazione dei programmi operativi;
18. invita pertanto la Commissione europea a rendere più flessibili i contenuti e la portata delle singole priorità d'investimento, di concerto con gli Stati membri e le regioni.

Indicatori per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (articolo 6)

19. accoglie con favore la proposta di **indicatori comuni** di cui all'**articolo 6**, allo scopo di misurare i risultati del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". In alcuni casi servono ancora delle modifiche migliorative: ad esempio, misurare il numero dei nuovi prodotti che vengono immessi sul mercato a seguito di progetti di ricerca e sviluppo è difficile e richiede molto tempo. Questo indicatore è poco adatto per una valutazione dei risultati a livello paneuropeo, proprio come l'indicatore "Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica";
20. invita la Commissione europea a riesaminare i 43 indicatori comuni di concerto con gli Stati membri e le regioni per quanto riguarda la loro pertinenza, chiarezza e, soprattutto, applicabilità, e se del caso a semplificarli.

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali (articoli da 7 a 11)

21. accoglie con soddisfazione il fatto che il FESR debba poter sostenere anche misure di vasta portata per affrontare i problemi economici, ecologici, climatici e sociali delle zone urbane e constata che il Fondo si occupa già ampiamente della dimensione "città" anche nel periodo di programmazione in corso;
22. ritiene però che le risorse del FESR debbano essere fundamentalmente flessibili e utilizzabili senza favoritismi o discriminazioni nei confronti di determinati tipi di territorio e considera compito esclusivo di competenza delle regioni quello di decidere sull'importanza da dare alle singole zone nella ripartizione delle risorse del Fondo;
23. per questo, rifiuta l'obbligo per gli Stati membri, previsto dall'**articolo 7**, di stabilire in anticipo un elenco di città in cui devono essere applicate misure finalizzate a uno **sviluppo urbano sostenibile**: questo tipo di sviluppo dovrebbe in via di principio essere aperto a tutti i centri abitati, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, nel settore pertinente del programma, e le regioni devono essere in grado di sovvenire con flessibilità ai bisogni regionali e comunali in base ai propri programmi operativi e al proprio quadro finanziario;
24. fa osservare che la quota delle risorse del FESR che in ciascuno Stato membro spettano alla promozione dello sviluppo urbano sostenibile non può essere fissata in anticipo, ma deve essere il risultato della pianificazione dei programmi operativi. Deve anche rimanere possibile mettere in atto un ampio spettro di misure di sostegno nel quadro dei programmi operativi per il sostegno dello sviluppo urbano sostenibile. Agli Stati membri e alle regioni va concessa la flessibilità necessaria per realizzare queste misure nel periodo di programmazione in corso a seconda delle esigenze regionali e strutturali, e per selezionare i progetti a seconda delle loro caratteristiche qualitative;

25. sottolinea che una delega dei compiti alle città in virtù dello strumento dell'investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99 del regolamento generale non può essere prescritta d'autorità: le zone beneficiarie che mantengono la responsabilità finanziaria per le attività degli enti intermedi devono poter scegliere in autonomia se e in che misura delegare compiti;
26. è pertanto convinto che, per una corretta realizzazione dello sviluppo urbano sostenibile, non servano disposizioni quanto al livello (amministrativo) al quale applicare il sostegno,
27. richiama l'attenzione, per quanto riguarda la **piattaforma per lo sviluppo urbano** di cui all'**articolo 8**, sulle attività fin qui svolte dal programma URBACT, rivolto in particolare allo scambio di esperienze in materia di progetti di sviluppo urbano nell'UE, e ritiene non vi sia necessità di una simile piattaforma per lo scambio tecnico;
28. offre alla Commissione europea, ai fini di un dialogo politico rafforzato in materia di progetti di sviluppo urbano e di azione coordinata fra le regioni urbane e quelle rurali d'Europa, una stretta collaborazione e misure comuni (conferenze annuali congiunte), in quanto vi ravvisa un importante compito per il CdR;
29. plaude al sostegno delle **azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile** di cui all'**articolo 9** della proposta di regolamento in quanto possibilità di promuovere progetti innovativi senza che questo sostegno speciale aggiunga un onere amministrativo a quello legato al finanziamento generale delle regioni interessate. Il CdR inoltre si dichiara favorevole a concedere anche alle regioni la possibilità di sperimentare in prima persona approcci di sostegno innovative nel quadro dei programmi operativi;
30. chiede, in relazione a quanto esposto sulle **zone che presentano svantaggi naturali o demografici** nell'**articolo 10** della proposta di regolamento, che i problemi dovuti al mutamento demografico siano presi maggiormente in considerazione dai programmi operativi di quanto non avvenga nel progetto di regolamento generale all'articolo 111, laddove si tratta dell'adeguamento delle quote di cofinanziamento. Nell'attuale situazione di netto calo, emigrazione (in particolare dei giovani e delle persone più qualificate) e crescente invecchiamento della popolazione europea, l'evoluzione demografica rappresenta uno svantaggio grave e duraturo al quale, in base all'articolo 174 del TFUE, occorre prestare un'attenzione particolare nel quadro della politica di coesione. Quest'aspetto è particolarmente rilevante nell'ottica delle possibilità d'intervento del FESR. La concentrazione tematica e le priorità d'investimento dovrebbero consentire un margine di manovra sufficiente per sviluppare e applicare approcci innovativi;
31. sostiene le proposte destinate alle **regioni ultraperiferiche** avanzate all'**articolo 11** e le considera una buona base per sostenere ulteriormente tali regioni.

Disposizioni finali (articoli da 12 a 17)

32. ricorda, per quanto concerne l'**esercizio della delega** di cui all'**articolo 13** della proposta di regolamento, le obiezioni fondamentali che si oppongono all'utilizzo di atti delegati. In conformità dell'articolo 290 del TFUE, l'esercizio dei poteri delegati può riguardare soltanto determinati elementi non essenziali; inoltre gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega devono essere delimitati esplicitamente.

Valutazione alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

33. è dell'avviso che la proposta di regolamento della Commissione europea restringa eccessivamente lo spettro del sostegno che può essere fornito dal FESR e non conceda agli Stati membri e alle regioni il margine di manovra necessario dal punto di vista delle politiche regionale e strutturale per rispondere agli obiettivi del Trattato e a quelli della strategia Europa 2020 con misure adeguate a livello regionale; in questo modo si restringono anche le possibilità di avviare strategie di sviluppo regionali integrate col sostegno del FESR e commisurate ai punti di forza e alle esigenze locali, che consentirebbero invece di apportare un contributo essenziale all'aumento della crescita economica e dell'occupazione;
34. ritiene che nei negoziati in corso si debba prestare maggiore attenzione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, per evitare che il sostegno del FESR divenga centralizzato, eccessivamente regolamentato e nettamente più burocratico, dal momento che tutto questo inciderebbe negativamente sul consenso e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle regioni nei confronti della politica di coesione;
35. vede pertanto una notevole necessità di miglioramento e chiede alla Commissione europea di rielaborare opportunamente il progetto di regolamento, di concerto con il Consiglio e il Parlamento europeo;
36. propone alla Commissione europea, al Consiglio e al Parlamento europeo di contribuire al processo negoziale con l'esperienza degli enti locali e regionali.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2

Aggiungere un comma:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
...	<u>Fra i compiti del FESR in virtù dell'articolo 174 in combinato disposto con l'articolo 176 del TFUE c'è anche quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, ossia le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera.</u>

Motivazione

Cfr. punto 4.

Emendamento 2

Articolo 3

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC.	<u>Per ridurre le disparità interne, anche n</u> Nelle <u>regioni più sviluppate può essere necessario investire il FESR non sostiene investimenti</u> in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Motivazione

Cfr. punto 5.

Emendamento 3

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera a):

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
(a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);	(a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, <u>soprattutto</u> tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);

Motivazione

Cfr. punto 7.

Emendamento 4

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera d):

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;	iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

Motivazione

Cfr. punto 9.

Emendamento 5

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera d):

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati;	iv) la creazione di reti, la cooperazione i e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati, <u>nonché tra gli attori del mondo scientifico e della ricerca;</u>

Motivazione

Cfr. punto 10.

Emendamento 6

Articolo 4

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento sono così concentrati:</p> <p>(a) nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione:</p> <p>i) almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];</p> <p>ii) almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].</p> <p>(b) nelle regioni meno sviluppate:</p> <p>i) almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];</p> <p>ii) almeno il 6 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].</p> <p>In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella</p>	<p><u>Il FESR può contribuire agli</u> Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e <u>alle</u> corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento, <u>sono così concentrati:</u></p> <p>(a) nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione:</p> <p>i) almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];</p> <p>ii) almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].</p> <p>(b) nelle regioni meno sviluppate:</p> <p>i) almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];</p> <p>ii) almeno il 6 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].</p> <p>In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella</p>

categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. []/2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. []/2012 [RDC].	categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. []/2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. []/2012 [RDC].
---	--

Motivazione

Cfr. punti da 11 a 14.

Emendamento 7
Articolo 5

Inserire al paragrafo 4, lettera c):

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
...	c) <u>promuovere gli investimenti produttivi connessi con la creazione, l'ampliamento o la diversificazione delle imprese o con una modifica radicale delle procedure per la realizzazione di prodotti e servizi, così da contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili;</u>

Motivazione

Cfr. punto 16.

Emendamento 8
Articolo 6

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
1. Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.	1. Sono utilizzati, se del caso e <u>previo accordo con gli Stati membri,</u> in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli indicatori comuni <u>figuranti elencati</u> nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Motivazione

Cfr. punti da 19 a 20.

Emendamento 9

Articolo 7

Modificare il paragrafo 2:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>2. Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.</p> <p>Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].</p>	<p>2. Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco <u>indicativo</u> di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.</p> <p>Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].</p>

Motivazione

Cfr. punti da 23 a 24.

Emendamento 10

Articolo 8

Modificare i paragrafi 1 e 2:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>1. La Commissione istituisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla politica urbana a livello dell'Unione nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.</p>	<p>1. La Commissione istituisce <u>organizza</u>, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], <u>in collaborazione con il Comitato delle regioni, su base regolare e col sostegno dei pertinenti programmi in materia di cooperazione territoriale</u>, una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e il dialogo politico e lo scambio di esperienze</p>

<p>2. La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.</p> <p>L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in base ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none">la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane. <p>3. La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.</p>	<p>sulla politica urbana a livello dell'Unione, <u>in particolare</u> nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.</p> <p>2. La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.</p> <p><u>In questa piattaforma vengono coinvolte anche le città, indicate dagli Stati membri nei contratti di partenariato, nelle quali devono essere realizzate ampie misure di sviluppo urbano sostenibile.</u></p> <p>L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in base ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none">la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane. <p>3. La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.</p>
--	---

Motivazione

Cfr. punti da 27 a 28.

Emendamento 11

Articolo 9

Inserire un nuovo paragrafo 4:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
	4. <u>Nel quadro dei programmi operativi pertinenti, è conferita alle regioni la possibilità aggiuntiva di sperimentare approcci di sostegno innovativi.</u>

Motivazione

Cfr. punto 29.

Emendamento 12

Articolo 10

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.	I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] , <u>174 del TFUE</u> prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

Motivazione

Cfr. punto 30.

Emendamento 13

Articolo 13

Integrare nel paragrafo 1:

<i>Testo proposto dalla Commissione</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo. <u>In conformità dell'articolo 290 del TFUE, l'esercizio dei poteri delegati può riguardare soltanto determinati elementi non</u>

	<u>essenziali; inoltre gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega devono essere delimitati esplicitamente.</u>
--	--

Motivazione

Cfr. punto 32.

III. PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
Riferimento	COM(2011) 614 final
Base giuridica	Art. 178 TFUE (consultazione obbligatoria)
Base regolamentare	Art. 39, lettera a), del Regolamento interno
Data della consultazione da parte del Consiglio/Data della lettera della Commissione europea	Proposta della Commissione: 6 ottobre 2011 Lettera del Consiglio: 27 ottobre 2011 Lettera del PE: 16 novembre 2011
Data della decisione della Presidente/ dell'Ufficio di presidenza	9 settembre 2011
Commissione competente	Commissione Politica di coesione territoriale
Relatore	Michael SCHNEIDER (DE/PPE)
Nota di analisi	17 gennaio 2012
Esame in commissione	5 marzo 2012 (previsione)
Data dell'adozione in commissione	5 marzo 2012 (previsione)
Esito del voto in commissione	
Data dell'adozione in sessione plenaria	3 marzo 2012 (previsione)
Precedenti pareri del Comitato	– Parere sulla quinta relazione di coesione, 1° aprile 2011, CdR 369/2010 fin – Parere di prospettiva sul futuro della politica di coesione, CdR 210/2009 fin